

Approvato con atto C.C. N° 43/91 -
Modificato con atto C.C. N° 6/92

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
dal 16/6/92 al 30/6/92

IL MESSO COMUNALE
P. Rossi Antonio

Riesaminato con atto C.C. N° 12/92

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
dal 12/5/92 al 25/5/92

IL MESSO COMUNALE
P. Rossi Antonio

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
dal 29/07/92 al 12/08/92

IL MESSO COMUNALE
P. Rossi Antonio

S T A T U T O

C O M U N E D I G I B A

Riapprovato con atto C.C. N° 26/92

Riapprovato con atto C.C. N° 40 dell'11-7-92

I N D I C E

ELEMENTI COSTITUTIVI

- Art. 1 - Principi fondamentali
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione
- Art. 4 - Territorio e Sede comunale
- Art. 5 - Albo Pretorio
- Art. 6 - Stemma e Gonfalone
- Art. 7 - Frazioni

TITOLO I - PARTECIPAZIONE POPOLARE

- Art. 8 - Partecipazione
- Art. 9 - Istanze - Petizioni - Proposte
- Art. 10 - Referendum Consultivi
- Art. 11 - Diritto di accesso
- Art. 12 - Diritto di informazione
- Art. 13 - Difensore Civico

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO II ORGANI ELETTIVI

- Art. 14 - Organi
- Art. 15 - Consiglio Comunale
- Art. 16 - Competenze del Consiglio Comunale
- Art. 17 - Convocazione del Consiglio Comunale
- Art. 18 - Diritti e doveri dei Consiglieri
- Art. 19 - Gruppi
- Art. 20 - Dimissioni
- Art. 21 - Maggioranze
- Art. 22 - Commissioni
- Art. 23 - Giunta Comunale
- Art. 24 - Composizione Giunta
- Art. 25 - Attribuzioni - Competenze Giunta
- Art. 26 - Il Sindaco
- Art. 27 - Competenze

TITOLO III - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I - IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 28 - Principi e criteri fondamentali di gestione

Art. 29 - Vicesegretario

CAPO II - UFFICI

Art. 30 - Principi strutturali ed organizzativi

Art. 31 - Struttura

Art. 32 - Personale

Art. 33 - Commissione di disciplina

Art. 34 - Collaborazioni esterne

TITOLO IV SERVIZI

Art. 35 - Forme di gestione

Art. 36 - Gestione in economia

Art. 37 - Azienda speciale

Art. 38 - Istituzione

Art. 39 - Il Consiglio di Amministrazione

Art. 40 - Il Presidente

Art. 41. - Il Direttore

Art. 42 - Nomina e revoca

Art. 43 - Società a prevalente capitale locale

Art. 44 - Forme di collaborazione - Convenzioni

Art. 45 - Consorzi

Art. 46 - Accordi di programma

TITOLO V CONTROLLO INTERNO

Art. 47 - Principi e criteri

Art. 48 - Revisore del conto

Art. 49 - Controllo di gestione

TITOLO VI FUNZIONE NORMATIVA

Art. 50 - Regolamenti

Art. 51 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

Art. 52 - Norme transitorie e finali

ELEMENTI COSTITUTIVI

- Art. 1 -

PRINCIPI FONDAMENTALI

- 1) Il Comune di Giba, Ente Autonomo a base territoriale, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi e le norme della Costituzione, della legge generale dello Stato, della Carta Europea delle autonomie locali e del presente Statuto.
- 2) Il Comune ha autonomia statutaria e regolamentare. E' titolare di autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica. E' titolare, altresì, di funzioni proprie, esercita secondo le leggi statali e regionali le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.

- Art. 2 -

FINALITA'

- 1) Il Comune per l'esercizio delle proprie funzioni e dei servizi, attua, nella ottica di una migliore efficienza ed efficacia della propria azione, nonchè della ottimizzazione dei costi, forme di decentramento, di privatizzazione compatibile, di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia con cui intrattiene rapporti di complementarietà esussidiarietà pur tra le diverse sfere di autonomia.
- 2) Gestisce i servizi elettorali di anagrafe e di stato civile, di statistica, di leva militare e svolge le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate dalla legge secondo i rapporti finanziari e le risorse da questa regolate e necessariamente erogate.
- 3) Il Comune, nel promuovere lo sviluppo, il progresso civile, sociale, culturale ed economico della propria comunità, valorizza in tutti i modi la dignità della persona umana e si ispira ai valori di giustizia, di libertà, di solidarietà di democrazia.
- 4) Nell'autogoverno della propria comunità agisce, inoltre, secondo criteri della massima informazione e trasparenza; valorizza la collaborazione e la solidarietà fra i cittadini; promuove la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e stimola altresì, la partecipazione dei cittadini, del volontariato, dell'associazionismo nonchè delle forze economiche e sindacali alla propria azione.

- 5) Il Comune ispira la propria attività amministrativa a criteri di superamento di tutti gli squilibri socio-economici e delle differenziazioni (etniche o razziali) nel proprio ambito, all'interno della comunità regionale, nazionale ed europea, favorendo l'affermarsi del superamento degli stati nazionali e l'integrazione politica europea e mondiale e tramite questa l'affermazione della pace universale.
- 6) Tutela e favorisce lo sviluppo delle risorse naturali tipiche (agricoltura, turismo, commercio) dei beni ambientali (zone umide, marine, parchi e laghi) e di quelle culturali per garantire la piena occupazione e una migliore qualità della vita; in particolare intende avvalersi della consulenza della PRO-LOCO, a cui destina, compatibilmente con le disponibilità finanziarie del bilancio comunale, risorse adeguate, in materia di sviluppo turistico e di tutela dei beni ambientali ed archeologici.
- 7) Persegue nuove forme di sicurezza sociale e di solidarietà attiva che realizzino un sistema di convivenza integrato e globale che renda più dignitosa la esistenza umana, tuteli e assista i poveri e le categorie più deboli anche prevedendo nel proprio bilancio congrue ed opportune risorse finanziarie; predispone annualmente un progetto che comprenda, secondo il metodo della programmazione degli interventi, il complesso organico di azioni positive a favore dei giovani e della terza età. Promuove la funzione sociale della famiglia, dell'associazionismo e del volontariato così come dell'iniziativa privata e mista prevedendo opportune forme di cooperazione.
- 8) Persegue inoltre l'effettività del diritto allo studio e alla cultura anche tramite il servizio pubblico di Biblioteca.
- 9) Lo Statuto nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'Ente ed in particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi pubblici, le forme di collaborazione tra Comuni e Province della partecipazione popolare del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi. Gli Statuti sono deliberati dai rispettivi Consigli Comunali così come previsto dalla legge. Dopo l'espletamento del controllo, lo Statuto e le sue modifiche, entro quindici giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

- Art. 3 -

PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

- 1) Il Comune pone alla base della propria azione gli strumenti e i metodi della

programmazione economica e della pianificazione territoriale.

- 2) Partecipa e concorre attivamente alla programmazione socio-economica della Provincia, della Regione, dello Stato e della Comunità Economica Europea, avvalendosi dell'apporto delle categorie economiche, dei sindacati, delle forme organizzate dei cittadini, operanti democraticamente nel territorio, che vengono coinvolte nel momento della elaborazione dei dati e delle conoscenze di base, ciascuna per il settore di propria competenza. Per una migliore conoscenza, valorizzazione e programmazione della realtà economica in cui si estrinseca l'azione comunale, è costituita una Camera Locale della Economia e del Lavoro, organo consultivo del Consiglio Comunale, per quanto concerne i piani di investimento imprenditoriale dei lavori pubblici e di lotta alla disoccupazione. La C.L.E.L. è nominata dal Consiglio Comunale, composta dai rappresentanti di tutte le forme associate, organizzate democraticamente, sia giovanili che imprenditoriali in termini paritetici e che abbiano un numero di soci non inferiore a venti. Apposito regolamento disciplinerà l'organizzazione ed il funzionamento di tale organismo.

- Art. 4 -

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

- 1) Il territorio del Comune di Giba si estende per Km.² 27 e confina ad Est con il Comune di Piscinas, a Sud con quello di Masainas, ad Ovest con San Giovanni Suergiu e a Nord con i Comuni di Tratalias e Villaperuccio.
- 2) Il palazzo comunale è ubicato nel centro di Giba che è il capoluogo del Comune. La Circoscrizione del Comune è costituita da Giba centro, dalla Frazione di Vilarios e dagli agglomerati di Porto Botte e di Campissa.
- 3) Le adunanze degli Organi Elettivi si svolgono di norma nella sede comunale. In alcuni casi e per particolari esigenze, su delibera della Giunta, in caso d'urgenza, il Consiglio può riunirsi in luoghi diversi dalla propria sede.

- Art. 5 -

ALBO PRETORIO

- 1) Il Consiglio Comunale individua nel Palazzo Civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

- 2) La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
- 3) Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questi certifica l'avvenuta pubblicazione. La pubblicità degli atti e avvisi potrà avvenire anche tramite le radio locali e fogli stampati.

- Art. 6 -

STEMMA E GONFALONE

- 1) Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Giba e con lo stemma.

Descrizione dello stemma:

SEMIPARTITO TRONCATO:

nel primo, d'argento, all'olivo di verde, fruttato di quattordici, di nero, fustato e radicato al naturale; nel secondo d'oro, al grappolo d'uva, di porpora, munito di tralcio, di verde, posto in fascia, pampinoso di due, dello stesso, una foglia per parte e all'ingiù; nel terzo, di rosso, al cavallo di argento, allumato di rosso, corrente. Ornamenti esteriori da Comune.

- 2) Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale.

Descrizione del gonfalone:

drappo partito di verde e di bianco riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

- Art. 7 -

FRAZIONI

- 1) Agli abitanti della frazione di Villarios sono assicurate forme di partecipazione alle scelte del Comune e di gestione della propria comunità nei modi stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento e dalla moderna tecnologia. In particolare il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, può delegare un Assessore o un Consigliere Comunale della Frazione per l'esercizio delle funzioni previste nell'art. 38 comma 6 della L. 142/90.

ISTANZE - PETIZIONI - PROPOSTE

- 1) I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Comune, istanze, petizioni e proposte finalizzate alla migliore tutela di interessi collettivi.
- 2) Il Sindaco, a cui vanno rivolte le domande, entro trenta giorni dal loro ricevimento deve dare risposta scritta agli interessati.
- 3) Il Sindaco in considerazione della loro rilevanza, può inserire le questioni sollevate all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale.
- 4) Il regolamento stabilisce le modalità, i tempi, le forme di pubblicità e gli organi competenti a trattare.

REFERENDUM CONSULTIVI

- 1) Referendum consultivi che sollecitino manifestazioni di volontà sono previsti in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, come strumento ordinario di verifica ed orientamento dell'attività amministrativa.
Non possono essere indetti Referendum in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di referendum nell'ultimo quinquennio.
Il Sindaco indice Referendum consultivi nei seguenti casi:
 - su richiesta del 15% del corpo elettorale;
 - su richiesta della Giunta e del Consiglio in ordine a provvedimenti, regolamenti o norme statutarie che tali organi intendono adottare o che si intendono sottoporre a verifica. I Referendum devono essere indetti entro i 6 mesi successivi alla proposta.
- 2) Partecipano al Referendum tutti i cittadini in possesso dei requisiti di elettore.
- 3) Il Sindaco può indire Referendum sub comunali, su richiesta di organi elettivi competenti o del 15% del corpo elettorale della frazione o quartiere su problemi di stretta attinenza all'ambito territoriale. In caso di richiesta di più Referendum, questi si svolgono contemporaneamente, anche se in data distinta da quella delle elezioni.
- 4) Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, le modalità organizzative, i tempi, le condizioni di accoglimento.

TITOLO I°

PARTECIPAZIONE POPOLARE

- Art. 8 -

PARTECIPAZIONE

- 1) Il Comune valorizza le libere forme associative e di volontariato e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente al fine di renderla sempre più efficiente ed efficace, in relazione ai bisogni e agli interessi dei cittadini, secondo criteri di trasparenza ed imparzialità. Agevola gli organismi associativi con sostegni finanziari, disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti.
- 2) Il Comune incentiva l'accesso alle strutture e ai servizi dell'Ente delle forme di aggregazione di cui al comma 1°.
- 3) Ai cittadini sono consentite forme dirette e semplificate di tutela dei diritti e degli interessi soggettivi intese a favorire un loro diretto intervento nel procedimento relativo all'adozione degli atti che li riguardano.
Possono attivarsi, altresì, forme di consultazione più generali che consentano di ottenere il parere, su problemi specifici anche di carattere economico, sia dei singoli che delle loro organizzazioni.
- 4) Si impegna a sostenere la cittadinanza attiva, rimuovendo gli ostacoli che ne limitano l'azione, garantendo un continuo raccordo con gli organi comunali e organizzando servizi e uffici informativi adeguati.
- 5) Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione, anche su base di quartiere o frazione, Forum pubblici di cittadini, finalizzati a migliorare la reciproca comunicazione ed informazione nonché ad esercitare stimoli e controlli, tra popolazione ed Amministrazione in ordine a fatti, problemi ed iniziative che riguardano la tutela dei diritti dei cittadini, gli interessi collettivi.

I Forum possono essere periodici o essere convocati per trattare specifici temi o questioni di particolare urgenza e sono presieduti dal Difensore Civico, o in assenza da un cittadino eletto dall'Assemblea.

Sono convocati dal Sindaco sulla base della richiesta di un congruo numero di cittadini che devono indicare gli oggetti da discutere e i rappresentanti dell'Amministrazione di cui è richiesta la presenza, entro venti giorni dalla richiesta.

I regolamenti stabiliranno le modalità di convocazione, di coordinamento e di funzionamento per assicurare il diritto di partecipazione.

Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio Comunale delibera i relativi atti di indirizzo.
Il mancato recepimento delle indicazioni del Referendum deve essere adeguatamente motivato dalla maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

- 5) La consultazione può avvenire anche a mezzo di questionari o in altre forme purchè vengano garantite la conoscenza della stessa da parte dei cittadini e la libera espressione del voto.

- Art. 11 -

DIRITTO DI ACCESSO

- 1) Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali secondo le modalità definite dal regolamento.
- 2) Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
- 3) Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

- Art. 12 -

DIRITTO D'INFORMAZIONE

- 1) Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
- 2) L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
- 3) L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
- 4) La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
- 5) Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e discipli-

na la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, n° 241.

- Art. 13 -

DIFENSORE CIVICO

- 1) Il Difensore Civico è un organo individuale scelto dal Consiglio Comunale a maggioranza qualificata dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, tra nomi segnalati dalle associazioni del volontariato, dal Forum dei cittadini, dai sindacati, tra le persone di alto profilo morale, prestigio ed impegno civico che non siano dipendenti comunali nè abbiano incarichi di partito o che si trovino in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale e non abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione o ricevano a qualsiasi titolo contributi o sovvenzioni.

Non può essere eletto Difensore Civico chi è ascendente o discendente, parente o affine fino al terzo grado con i componenti la Giunta, il Segretario comunale e i dipendenti comunali. Viene scelto tra i cittadini del Comune. I parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali, comunali non possono altresì essere nominati.

- 2) Il Difensore Civico viene nominato nella seduta successiva alla elezione della Giunta e dura in carica per lo stesso periodo di durata del Consiglio ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta.

- 3) Il Difensore Civico svolge le seguenti funzioni:

- raccoglie e verifica le segnalazioni dei cittadini in ordine ad abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione e le trasmette agli Uffici competenti;
- attua interventi finalizzati a rimuovere fattori strutturali, organizzativi e tecnici che limitano o impediscono l'esercizio dei diritti previsti dalla legge 142/90 e la legge 241/90 ed in generale la tutela dei diritti dei cittadini;
- informa la popolazione nei Forum dei cittadini della sua attività. L'operato del Difensore Civico è sottoposto a procedure di verifica e di controllo dei cittadini.

- 4) Se il Difensore Civico è inadempiente nell'esercizio delle proprie funzioni

è facoltà dei cittadini richiedere un apposito Referendum per proporre la revoca . Il Consiglio può revocare il Difensore Civico per gravi e ripetute inadempienze o per inefficienza con la stessa maggioranza prevista per l'elezione.

- 5) Il Comune provvede a dotare il Difensore Civico di un Ufficio, di strutture tecniche e di personale per lo svolgimento delle proprie funzioni.
Al Difensore Civico competono il rimborso spese ed una indennità di carica pari al 25% di quella prevista per il Sindaco.
- 6) Il Difensore civico presta giuramento nelle mani del Sindaco con la formula:
" Prometto di essere fedele alla Repubblica, di osservare le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio Ufficio nell'interesse della cittadinanza per il bene pubblico ".

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO II°

ORGANI ELETTIVI

- Art. 14 -

ORGANI

- 1) Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

- Art. 15 -

CONSIGLIO COMUNALE

- 1) L'elezione, la durata del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione.
- 2) Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, all'ordinaria amministrazione e ad adottare soltanto gli atti urgenti e improrogabili e a svolgere le funzioni di controllo attraverso i singoli Consiglieri.
I Consiglieri cessati dalla carica in seguito allo scioglimento del Consiglio, continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi attribuiti fino alla nomina dei successori.
- 3) Il Consiglio disciplina con apposito regolamento lo svolgimento dei propri

lavori; l'esercizio dei diritti dei Consiglieri, quello delle proprie potestà e funzioni nonché il funzionamento delle Commissioni, perseguendo l'obiettivo della efficienza decisionale e privilegiando il metodo della programmazione ed il raccordo con la programmazione provinciale, regionale, statale ed europea.

- 4) Svolge la propria azione secondo criteri di massima pubblicità, trasparenza e legalità onde assicurare l'imparzialità ed il buon andamento, cooperando attivamente con gli altri comuni.

- Art. 16 -

COMPETENZA CONSIGLIO COMUNALE

- 1) Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo. Svolge le funzioni fra cui quelle demandategli dalle leggi statali, regionali e dal presente Statuto.
- 2) Provvede alla convalida dei Consiglieri e giudica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità ai sensi delle leggi dello Stato.
- 3) Elegge il Sindaco e la Giunta alla prima adunanza dopo la convalida dei consiglieri, secondo le modalità stabilite dalla legge n° 142/90 e sulla base di una mozione programmatica prevista dall'art. 34 che costituisce il principale atto di indirizzo e la base per l'azione di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale.
- 4) Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni;
 - d) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività

- o servizi mediante convenzione;
- g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
 - n) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o della Provincia ovvero da essi dipendenti o controllati. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione si provvede ai sensi dell'articolo 36, comma 5.

- Art. 17 -

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

- 1) L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie ed urgenti - Il Consiglio si riunisce in via ordinaria due volte all'anno in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e dell'approvazione del conto consuntivo entro i termini previsti rispettivamente dal 2° comma e dall'8° comma dell'art.55 della L.142/90 - Il Consiglio si riunisce in via straordinaria ed in via urgente ogni qualvolta occorra - L'avviso per le sessioni ordinarie deve essere notificato almeno 5 giorni prima - Nel caso in cui la riunione sia straordinaria almeno 3 giorni prima e nel caso sia urgente almeno 24 ore prima - Il Consiglio si riunisce su convocazione del Sindaco, per sua iniziativa, su richiesta di 1/5 dei Consiglieri o del Forum dei Cittadini.
- 2) Il Regolamento stabilisce termini e modalità di convocazione. Per le riunioni la notifica dell'avviso di convocazione può avvenire in uno dei seguenti modi:
 - a) mediante il Messo Comunale o di Conciliazione;
 - b) mediante il Messo Comunale o di Conciliazione;
 - d) Mediante altre forme equipollenti consistenti nelle seguenti:
Fax, Fonogramma.

Il Consiglio Comunale è presieduto e convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno, sentita la Giunta. In caso di impedimento, assenza, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, gli adempimenti di cui al comma precedente sono assolti dall'Assessore delegato in ordine di elencazione nel documento programmatico.

- Art. 18 -

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

- 1) Ciascun Consigliere ha il diritto di iniziativa in merito alle deliberazioni consiliari.

Ha il diritto:

- a) di ottenere notizie, informazioni e documenti utili all'espletamento del proprio mandato;
 - b) di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni e le eventuali altre forme di intervento stabilite dal regolamento;
 - c) di chiedere unitamente a 1/5 dei Consiglieri in carica la convocazione del Consiglio per dibattere questioni specifiche;
 - d) di promuovere la sottoposizione a controllo di legittimità degli atti della Giunta ai sensi del comma 2 e del comma 4 dell'art. 45 della legge n° 142/90;
- 2) Per l'esercizio dei loro diritti e poteri i Consiglieri possono chiedere lo ausilio tecnico del Segretario Comunale;
 - 3) Ciascun Consigliere ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità;
 - 4) I Consiglieri hanno altresì il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui siano membri;
I Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale, sono dichiarati decaduti, secondo le modalità previste dal regolamento.

- Art. 19 -

GRUPPI

- 1) I Consiglieri si riuniscono in gruppi, anche misti, formati da almeno tre componenti ed eleggono il loro capogruppo. Il regolamento stabilisce modalità e funzionamento del gruppo.

DIMISSIONI

- 1) Le dimissioni del Consigliere devono essere presentate per iscritto al Sindaco; vengono discusse nella prima seduta del Consiglio successiva alla presentazione e sono efficaci dal momento della presentazione. Diventano irrevocabili dal momento della presa d'atto del Consiglio.
Se vengono respinte il Consigliere può confermare le dimissioni presentate, con effetto dal momento della intervenuta conferma.

MAGGIORANZE

- 1) Le adunanze del Consiglio Comunale sono validamente costituite quando è presente la metà dei Consiglieri in carica. In seconda convocazione, da tenersi 24 ore dopo la prima, è sufficiente la presenza di almeno quattro Consiglieri.
- 2) Le deliberazioni sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei presenti al voto, salvo che siano richieste maggioranze qualificate e tenuto conto delle disposizioni sugli astenuti e sulle schede bianche e nulle che verranno inserite nell'apposito regolamento. Il Consigliere anziano è in ogni caso il Consigliere individuato secondo il criterio della cifra elettorale maggiore.

COMMISSIONI

- 1) Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni permanenti, temporanee e speciali. Alle Commissioni è affidato il compito di agevolare, snellire i lavori dell'assemblea, svolgendo tutta quella attività di ricerca, studio e preparatorie in ordine a proposte di deliberazioni e di altre questioni sottoposte al Consiglio. Il loro membri hanno, nei relativi lavori, il diritto di iniziativa di cui all'art.7. Possono essere istituite altresì Commissioni di indagine interna per la cui istituzione è sufficiente il voto di 1/5 dei Consiglieri assegnati.
- 2) Il Consifli istituisce una Commissione consiliare permanente per l'aggiornamento, il riesame dello Statuto e dei regolamenti comunali, la quale provvede, anche sulla base di segnalazioni di uffici competenti, a predisporre relazioni e proposte da presentarsi al Sindaco, quando ne verifichi la necessità. La Commissione potrà provvedere, altresì, a predisporre i progetti di regolamento da sottoporre all'esame del Consiglio, tra i quali in particolare quelli per l'attuazione dello Statuto e delle disposizioni della legge 7 agosto 1990 n°241 sul procedimento amministrativo e l'accesso ai documenti amministrativi. In materia di regolamenti anche la Commissione ha poteri di iniziativa davanti al Consiglio Comunale.

- 3) I membri di Giunta competenti per materia fanno parte, senza diritto di voto, delle Commissioni e alle sedute partecipa il responsabile degli uffici che istruisce la pratica in esame. I Presidenti delle Commissioni vengono nominati dal Consiglio Comunale in seno alle stesse. Il regolamento disciplina il numero, la competenza, il funzionamento e la composizione proporzionale.

- Art. 23 -

GIUNTA COMUNALE

- 1) La Giunta è l'organo di governo del Comune.
- 2) Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
- 3) Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
- 4) Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

- Art. 24 -

COMPOSIZIONE GIUNTA

- 1) La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da n° 4 Assessori ed è eletta secondo le modalità previste dall'art. 34 e 37 della legge n° 142/90.
- 2) Possono far parte della Giunta, nel numero massimo di 1/2 anche cittadini non Consiglieri in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a Consigliere Comunale ed Assessore, che non siano stati candidati alle elezioni comunali e che abbiano particolare competenza e prestigio.
I requisiti predetti, nonché i requisiti del candidato alla carica di Sindaco, sono verificati dal Consiglio Comunale con la procedura seguita per la convalida dei Consiglieri prima della elezione della Giunta.
Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute consiliari e a quelle delle Commissioni con solo voto consultivo e senza concorrere a determinare la validità dell'adunanza.
- 3) Non possono essere membri della Giunta Comunale contemporaneamente i coniugi, i fratelli, gli ascendenti e i discendenti, gli adottati e gli adottandi, gli affini di primo grado.

ATTRIBUZIONI - COMPETENZE GIUNTA

- 1) L'attività della Giunta si uniforma al principio della collegialità. Tutte le deliberazioni della Giunta sono adottate dall'intero collegio e in nessun caso dai singoli componenti. Le funzioni delegate dal Sindaco agli Assessori avvengono nel rispetto del principio su menzionato.
- 2) La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che determina gli argomenti all'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori senza formalità. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà dei componenti arrotondata per eccesso.
- 3) La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Tutte le deliberazioni sono assunte con voto palese.
Lo scrutinio segreto può essere invocato quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.
- 4) Le sue riunioni non sono pubbliche, salvo deliberazione della stessa Giunta; alle riunioni possono essere invitati tutti coloro che la Giunta ritenga opportuno sentire.
- 5) Il Sindaco, il Segretario, e il componente più anziano per età sottoscrivono le deliberazioni della Giunta.
- 6) Il Segretario verbalizza le sedute e cura l'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione delle sedute di Consiglio e di Giunta secondo il regolamento.
Il Sindaco e gli Assessori continuano a svolgere le loro funzioni fino allo insediamento dei successori e salvo il comma 2.
- 7) In ogni caso in cui il Sindaco cessi dalle sue funzioni per una causa diversa dal rinnovo del Consiglio Comunale o dalle dimissioni volontarie, si applicano le disposizioni dello Statuto sul sostituto del Sindaco fino alla nuova elezione del Sindaco e della Giunta.
Alle nuove elezioni del Sindaco e della Giunta si applicano le disposizioni relative alla prima elezione dei medesimi.
- 8) Se uno o più Assessori cessano dalla loro carica per dimissioni, decadenza o revoca o per altra causa, alla loro sostituzione provvede il Consiglio, su proposta del Sindaco entro 30 giorni dal verificarsi delle cause di cessazione.
- 9) L'Assessore che non partecipa a tre riunioni consecutive della Giunta, senza giustificato motivo, decade dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorsi almeno dieci giorni dalla notificazione della proposta di decadenza dell'interessato.

- 10) Le dimissioni del Sindaco vengono presentate al Consiglio e quelle degli Assessori al Sindaco. La comunicazione viene fatta per iscritto e le dimissioni si considerano presentate nel momento in cui la comunicazione è stata acquisita al protocollo. Le dimissioni possono essere comunicate anche oralmente nel corso di una seduta del Consiglio e si considerano presentate il giorno stesso. Le stesse vengono verbalizzate dal Segretario.
- 11) La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione e gestione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco o a quella gestionale del Segretario comunale; svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale; attua i programmi e gli indirizzi generali deliberati dal Consiglio Comunale e riferisce annualmente sulla propria attività allo stesso; fissa gli obiettivi che i responsabili di area e il Segretario devono perseguire e ne controlla i risultati.
- 12) La Giunta provvede mediante provvedimenti deliberativi generali, in termini di efficienza e di equilibrio finanziario alla gestione amministrativa economica e patrimoniale comprendendo anche il personale, fatti salvi i poteri riservati al Consiglio.
- 13) Compete alla Giunta in particolare:
 - a) proporre al Consiglio i regolamenti e predisporre gli atti di competenza del Consiglio;
 - b) l'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi;
 - c) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni purchè previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale o che ne costituiscano mera esecuzione;
 - d) assumere attività di iniziativa, impulso e raccordo con gli organi di partecipazione;
 - e) elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;
 - f) vigilare sugli enti, aziende e istituzioni dipendenti o controllate dal Comune;
 - g) determinare i contributi, le indennità, i compensi, i rimborsi, le esenzioni ad amministratori, dipendenti o a terzi;
 - h) adottare provvedimenti su: assunzione, cessazione rapporto lavoro, stato giuridico, trattamento economico del personale, nonchè, su parere della apposita Commissione, quelli disciplinari e di sospensione del personale comunale non riservati ad altri organi;

- i) proporre criteri generali ed appositi regolamenti per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti o persone, avvalendosi dell'apporto di apposite Commissioni in cui sono presenti gli organismi sociali competenti per materia;
 - l) disporre l'accettazione di lasciti e donazioni;
 - m) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;
 - n) i progetti relativi a singole opere pubbliche compresi nei programmi approvati dal Consiglio Comunale;
 - o) fissa la data di convocazione dei comizi per i Referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso lo accertamento della regolarità del procedimento;
 - p) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
 - q) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;
 - r) riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulle proprie attività e sulla attuazione dei programmi.
- 14) La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:
- a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;
 - b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario Comunale;
 - c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal Consiglio, sentito il revisore del conto. Ogni altro atto che non rientra nelle competenze del Sindaco o del Segretario Comunale. La Giunta in sede di adozione di una deliberazione, ha facoltà di disporre la sottoposizione all'esame dell'organo di controllo ai sensi dell'art. 45 comma 1 legge 142/90.
- 15) La Giunta può adottare in via d'urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza. L'annuale relazione al Consiglio Comunale di cui al comma 3 viene presentata nella seduta avente all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio preventivo.

IL SINDACO

- 1) Il Sindaco è il capo dell'Amministrazione comunale, sovrintende allo andamento generale dell'Ente, esercita funzioni di rappresentanza.
- 2) Dirige l'attività della Giunta e provvede a dirigere, coordinare e dare impulso all'attività degli organi comunali e degli Assessori, assicura la unità di indirizzo e garantisce la rispondenza dell'attività della Giunta agli atti di indirizzo del Consiglio.
- 3) La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità, il suo status e le cause di cessazione della carica.
- 4) Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di Amministrazione di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse al proprio ufficio.

COMPETENZE

- 1) Il Sindaco provvede a:
 - a) convocare e presiedere il Consiglio Comunale e la Giunta, eseguire le rispettive deliberazioni, tutelare le prerogative dei Consiglieri e garantire l'esercizio delle loro funzioni;
 - b) esercitare le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintendere all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
 - c) delegare gli Assessori;
 - d) sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori delegati per sottoporli all'esame della Giunta;
 - e) sovrintendere all'ordinamento dei servizi e degli uffici, impartire direttive al Segretario Comunale e ai responsabili dei servizi, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici;
In caso di inerzia e di comportamenti difformi dalle deliberazioni degli organi comunali, il Sindaco attiva i procedimenti di cui all'art. 31 comma 6 leggi 604/62 e 748/54 e all'art. 36 legge 142/90;
 - f) rappresentare il Comune nell'assemblea dei consorzi comunali e provinciali per la gestione associata di uno o più servizi. Può

nominare per detta incombenza, l'Assessore delegato, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva;

- g) promuovere, sentita la Giunta, la conclusione di accordi di programma con tutti i soggetti pubblici e svolgere gli altri compiti connessi di cui all'artt. 60 e 27 legge 142/90 commi 1 e 5;
- h) proporre al Consiglio, che delibera nella seduta stessa, la revoca su sua iniziativa di Assessori o la sostituzione dei singoli componenti della Giunta dimissionari o cessati dall'Ufficio per altra causa;
- i) esercitare le azioni possessorie e cautelari nell'interesse del Comune;
- l) indire le conferenze dei servizi di cui all'art. 14 legge 241/90;
- m) stipulare i contratti deliberati dal Consiglio e della Giunta;

- 2) Il Sindaco emana ordinanze in conformità alle leggi e ai regolamenti. Nelle materie di competenza comunale il Sindaco emana altresì, ordinanze per misure eccezionali, relative a situazioni provvisorie di urgente necessità.

Il Sindaco provvede inoltre, nell'ambito della disciplina generale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi e degli uffici pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

Qualora il Consiglio Comunale non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine di sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il Sindaco, sentiti i Capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine provvede alle nomine con atto proprio da comunicare al Consiglio Comunale nella prima adunanza.

- 3) Il Sindaco o chi ne fa le veci esercita le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge; esercita altresì, le funzioni a lui demandate dalle leggi regionali, avvalendosi degli Uffici e dei servizi del Comune.
- 4) Il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto secondo le formule previste dall'art. 11 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n° 3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.
- 5) Il Sindaco designa fra gli Assessori il Vice Sindaco nel caso di sua assenza o impedimento. Il Vice Sindaco viene designato nella mozione programmatica e votato dal Consiglio Comunale al momento dell'elezione della Giunta; nei casi di impedimento o di assenza del Vice Sindaco, il Sindaco è sostituito da un Assessore, a partire dal più anziano di età.

- 6) Nel caso di assenza o impedimento degli Assessori, le funzioni di Sindaco sono svolte dal Consigliere anziano.

TITOLO III

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I

SEGRETARIO COMUNALE

- Art. 28 -

PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

- 1) Il Segretario Comunale nel rispetto delle direttive del Sindaco da cui dipende funzionalmente e delle deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta partecipa senza diritto di voto dalle riunioni della Giunta e del Consiglio Comunale e ne verbalizza le sedute, è responsabile della istruttoria delle deliberazioni e cura la loro attuazione.
- 2) Può rogare nell'esclusivo interesse dell'amministrazione comunale i contratti.
- 3) Spettano al Segretario Comunale anche i seguenti compiti:
 - a) l'emanazione, in relazione alle competenze dei servizi e degli uffici comunali, di tutti gli atti, costituenti esecuzione di norme legislative, regolamentari di atti, programmi e piani, comprese le previsioni degli strumenti urbanistici generali e attuativi. Tale esecuzione ha luogo nei casi in cui l'atto ha natura vincolata oppure comporta una discrezionalità di carattere tecnico;
 - b) la presidenza delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per la copertura dei posti vacanti, nonché delle selezioni per assunzioni a termine in qualità di componente effettivo;
 - c) la presidenza in tutte le Commissioni di gare o di concorso, comprese quelle per l'aggiudicazione di appalti e forniture;
 - d) l'espletamento delle procedure di appalto e di concorso di cui sopra;
 - e) gli atti propulsivi, previa adozione degli ordini di servizio da parte degli Assessori competenti, per gli adempimenti degli obblighi scaturenti dalla legge o da atto amministrativo o da contratto;

- 4) Il Segretario Comunale può delegare di volta in volta con specifici provvedimenti i responsabili dei servizi per i compiti di cui alle lettere a), b). Per la verifica dei risultati conseguiti e la disciplina delle relative responsabilità si applicano le vigenti disposizioni di legge.

- Art. 29 -

VICE SEGRETARIO

- 1) Il Comune può ricorrere alla figura del Vice Segretario. Il Vice Segretario Comunale svolge funzioni vicarie del Segretario Comunale, lo coadiuva impegnandosi particolarmente nei rapporti con la cittadinanza e con il volontariato sviluppando metodi di massima trasparenza e informazione.
- 2) Cura il buon andamento della parte finanziaria con particolare riguardo alla istituzione, gestione e monitoraggio dei tributi e delle tasse derivanti dalla autonomia impositiva. Cura altresì, organizzazione del lavoro ed esegue monitoraggio, efficienza e produttività.
- 3) Il Vice Segretario Comunale dovrà essere laureato in materie giuridiche o economiche

CAPO II

UFFICI

- Art. 30 -

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

- 1) L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
- a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi che interessano l'intera Pianta Organica;
 - b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale nel rispetto

dei contratti di lavoro.

- 2) Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

- Art. 31 -

STRUTTURA

- 1) L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme di regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obbiettivi assegnati.

- Art. 32 -

PERSONALE

- 1) Il regolamento organico disciplina la dotazione di personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e di responsabilità.
- 2) Il regolamento disciplina, nei confronti dei funzionari, l'attribuzione delle responsabilità derivanti dallo svolgimento dei compiti e delle mansioni loro affidate in base alle leggi ed ai contratti di lavoro.
- 3) Il regolamento si uniforma al principio per cui i poteri di controllo e di indirizzo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al Segretario Comunale e ai responsabili dei servizi.
- 4) Il Segretario Comunale e i responsabili dei servizi realizzano gli obiettivi indicati dagli organi del Comune in base a criteri di autonomia ed economicità di gestione e secondo principi di imparzialità e trasparenza.

COMMISSIONE DI DISCIPLINA

- 1) E' istituita la Commissione di disciplina composta dal Sindaco o suo delegato che la presiede, dal Segretario Comunale e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'ente secondo le modalità stabilite dal regolamento, garantendo l'esercizio della difesa.

COLLABORAZIONI ESTERNE

- 1) La Giunta Comunale, con deliberazione motivata, può affidare, con convenzione a termine, incarichi a istituti, enti, professionisti e consulenti esperti per l'esecuzione di particolari indagini o studi.
Il regolamento disciplina i criteri di scelta del soggetto cui viene conferito l'incarico e individua gli elementi da prevedere in convenzione.

TITOLO IV

SERVIZI

FORME DI GESTIONE

- 1) Il Comune gestisce i propri servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

GESTIONE IN ECONOMIA

- 1) L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

AZIENDA SPECIALE

- 1) L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
- 2) Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
- 3) L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.
- 4) Il Consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

ISTITUZIONE

- 1) Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina della organizzazione e della attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
- 2) Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario

e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

- 4) Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
- 5) Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

- Art. 39 -

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1) Il consiglio di amministrazione ed il presidente e il direttore della istituzione sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
- 2) Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio d'amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
- 3) Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

- Art. 40 -

IL PRESIDENTE

- 1) Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sulla esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

- Art. 41 -

IL DIRETTORE

- 1) Il direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento.

- 2) Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

- Art. 42 -

NOMINA E REVOCA

- 1) Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
- 2) Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza.
- 3) Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco, o di 1/5 dei Consiglieri assegnati, dal Consiglio Comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

- Art. 43 -

SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE

- 1) Negli Statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

- Art. 44 -

FORME DI COLLABORAZIONE - CONVENZIONI

- 1) Ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale e civile della comunità locale, il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione, con altri enti pubblici e privati, anche attraverso contratti, convenzioni, accordi di programma, costituzione di consorzi, istituzione di strutture per attività di comune interesse.
- 2) Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

- 3) Il Comune collabora con lo Stato, con la Comunità Economica Europea, con la Regione, con la Provincia e con tutti gli altri enti ed istituzioni che hanno poteri di intervento in materie interessanti la comunità locale, al fine di accrescere il numero e la qualità dei servizi resi alla popolazione.

- Art. 45 -

CONSORZI

- 1) Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri Comuni e con la Provincia un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali dall'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n° 142, in quanto compatibili.
- 2) Il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti la relativa convenzione unitamente allo Statuto del consorzio.
- 3) In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio.
- 4) Il Comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio dal Sindaco o da un suo delegato, nominato ai sensi dell'art. 15 lettera d).

- Art. 46 -

ACCORDI DI PROGRAMMA

- 1) Per la definizione e attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune, della Provincia e della Regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, qualora la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento spetti al Comune, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
- 2) L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
- 3) Per verificare la possibilità dell'accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

- 4) L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
- 5) L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n° 616, e, sempre che vi sia lo assenso del Comune, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie.

TITOLO V°

CONTROLLO INTERNO

- Art. 47 -

PRINCIPI E CRITERI

- 1) Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti oltre il controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
- 2) L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente.
E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
- 3) Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del Revisore del Conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
- 4) Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del Revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

REVISORE DEL CONTO

- 1) Il Revisore del Conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sullo ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
Il Revisore ha facoltà di assistere senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio o della Giunta.
- 2) Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.
- 3) Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella funzione di controllo e di indirizzo; esercita secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corresponsione del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
Nella relazione il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

CONTROLLO DI GESTIONE

- 1) La Giunta Comunale dispone verifiche periodiche, anche di singoli provvedimenti, secondo le previsioni del regolamento di contabilità, sull'attività degli uffici, dei servizi, degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune.
Le verifiche accertano:
 - lo stato di attuazione dei piani e dei programmi, i risultati economico-finanziari raggiunti ed il grado di efficienza conseguito;I risultati delle verifiche sono comunicati al Consiglio Comunale.

TITOLO VI°

FUNZIONE NORMATIVA

- Art. 50 -

REGOLAMENTI

- 1) Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
- 2) Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
- 3) Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
- 4) L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini.
- 5) Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
- 6) I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonchè per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.
I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

- Art. 51 -

ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

- 1) Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n° 142, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

NORME TRANSITORIE E FINALI

- 1) Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
- 2) Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Stato.

See all 135